



Roma, 5 febbraio 2015  
Protocollo: 3769/FB/MC/sc

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.  
Alla Divisione Calcio a Cinque  
Al Dipartimento Interregionale  
Al Dipartimento Calcio Femminile  
LORO SEDI

## CIRCOLARE N°30

Oggetto: La legge di Stabilità 2015

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 4-2015 dell'Ufficio Studi Tributarî della F.I.G.C., inerente l'oggetto.

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Felice Belloli



IL DIRETTORE GENERALE

Roma, 3 febbraio 2015

Prot. 23. 204

Preg.mo dr. Marco Brunelli  
Direttore Generale  
LNP Serie A

Preg.mo dr. Paolo Bedin  
Direttore Generale  
LNP Serie B

Preg.mo dr. Massimiliano Ciaccolini  
Segretario Generale  
LND

Preg.mo dr. Renato Cipollini  
Direttore Generale  
Lega Pro

Si trasmette, in allegato, la Circolare n. 4 – 2015, elaborata dall'Ufficio Studi Tributarî di questa Federazione, avente per oggetto "La legge di Stabilità 2015", con preghiera di portarla a conoscenza delle società e associazioni sportive associate alle Leghe in indirizzo.

  
Michele Uva





**UFFICIO STUDI TRIBUTARI**

**CIRCOLARE N. 4 – 2015**

**Oggetto: La legge di Stabilità 2015**

Nella G.U. n. 300 del 29 dicembre 2014 – S.O. n. 99, è stata pubblicata la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2015). La legge consta di un solo articolo e di 735 commi.

Si illustrano, di seguito, le principali disposizioni che maggiormente possono interessare le società e le associazioni sportive destinatarie della presente Circolare, così elencate:

1. Misure che interessano il costo del lavoro
2. Modifiche alla disciplina IVA
3. Misure per le società e associazioni sportive dilettantistiche
4. Nuovo regime fiscale forfetario agevolato per i minimi
5. Nuovo ravvedimento operoso
6. Interventi volti al risparmio energetico e per lavori di ristrutturazione edilizia
7. Misure varie

**1- Misure che interessano il costo del lavoro**

*1.1- Buoni pasto elettronici (commi 16 e 17)*

E' modificata la quota non tassata in capo al dipendente dei soli buoni pasto in formato elettronico, quota che passa da € 5,29 a € 7. La disposizione si applica a far tempo dal 1° luglio 2015.



### *1.2 - IRAP - Costo del lavoro (commi da 20 a 25)*

E' modificata la disciplina IRAP sul costo del lavoro. **Viene riconosciuta la deduzione integrale dalla base imponibile IRAP del costo del lavoro a tempo indeterminato.** Dalla lettura della norma si rileva che la disposizione non si applica agli enti non commerciali; tuttavia è da ritenere, salvo chiarimenti dell'Agenzia delle entrate, che l'esclusione debba riguardare soltanto quegli enti che svolgono esclusivamente attività istituzionale mentre per quelli che svolgono anche attività commerciale, l'esclusione in argomento dovrebbe riguardare il costo del lavoro relativo all'attività istituzionale.

La nuova disciplina si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. Pertanto, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare si applica per l'esercizio 2015 mentre per i soggetti con periodo d'imposta 1°luglio-30 giugno, si applica a decorrere dall'esercizio 1° luglio 2015-30 giugno 2016

Per i soggetti che non si avvalgono di lavoratori dipendenti, è previsto, sempre con la stessa decorrenza, un credito d'imposta pari al 10% dell'IRAP lorda da utilizzare esclusivamente in compensazione.

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 è soppressa la norma che riduce le aliquote IRAP (nella generalità dei casi dal 3,9 al 3,5%). Pertanto, a far tempo dal periodo d'imposta 2014 o dal 2014/15 per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, l'aliquota IRAP non è più quella ridotta ma quella originaria. Tuttavia, sono fatti salvi gli effetti della precedente disposizione e, in sede di versamento dell'IRAP a saldo 2014 (2014/2015 per altri soggetti con esercizio a cavallo) dovrà essere recuperato il minore importo versato a titolo di acconto.

### *1.3- TFR in busta paga (commi da 26 a 34)*

Per i periodi di paga tra il 1° marzo 2015 ed il 30 giugno 2018 viene previsto in via sperimentale che i lavoratori dipendenti del settore privato, aventi rapporto di lavoro almeno semestrale presso lo stesso datore di lavoro, possano chiedere di percepire le quote maturande di TFR direttamente in busta paga. L'opzione è irrevocabile fino al 30 giugno 2018 e **la quota di TFR corrisposta è assoggettata a tassazione ordinaria ma non è imponibile ai fini previdenziali** e non concorre alla formazione del limite per il bonus di € 80. Per i datori di lavoro con meno di 50 dipendenti che non intendono utilizzare risorse proprie per corrispondere la quota di TFR, è prevista la possibilità di accedere ad un finanziamento assistito da garanzia rilasciata da uno specifico Fondo istituito presso l'INPS.

### *1.4- Bonus IRPEF € 80 (commi 12, 13 e 15) e bonus bebè (comma 125)*

E' confermato a regime il "bonus IRPEF" di € 80 che era stato riconosciuto soltanto per il 2014 ai lavoratori dipendenti e assimilati. Il "bonus" è uguale a 0 per i soggetti con reddito fino a € 8.000 per incapacità (detrazioni per lavoro dipendente superiori all'imposta lorda); per soggetti con reddito tra 8.000 e 24.000 euro il bonus è di € 80 mensili per € 960 annui; per soggetti con reddito tra 24.000 e 26.000 il





bonus è così ridotto: € 26.000-reddito complessivo diviso 2.000 per € 960. Oltre il reddito di 26.000 euro non spetta il bonus.

A sostegno della famiglia è, poi, previsto un “bonus” annuo di € 960 per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017; il bonus è corrisposto fino al terzo anno di età e, comunque, a condizione che il nucleo familiare abbia un ISEE non superiore a € 25.000. Se l’ISEE non supera i 7.000 euro, il bonus è raddoppiato.

*1.5- Sgravi contributivi per assunzioni di lavoratori in mobilità (comma 114) e per assunzioni a tempo indeterminato (comma 118)*

I datori di lavoro che hanno assunto fino al 31 dicembre 2012 lavoratori iscritti nelle liste di mobilità licenziati da imprese con meno di 15 dipendenti beneficiano di uno sgravio contributivo consistente nel versamento dell’aliquota contributiva pari al 10% per un periodo di 18 mesi per i lavoratori a tempo indeterminato ovvero di 12 mesi per quelli a tempo determinato.

I datori di lavoro che effettuano **assunzioni a tempo indeterminato tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2015** (esclusi i contratti di apprendistato e di lavoro domestico) beneficiano di uno sgravio contributivo consistente nell’esonero dai contributi previdenziali (esclusi i contributi INAIL) nel limite massimo di € 8.060; lo sgravio ha la durata massima di 36 mesi e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni di aliquote previsti da altre norme. L’esonero non spetta per i lavoratori che nei sei mesi precedenti siano stati occupati a tempo indeterminato presso altri datori di lavoro, per i lavoratori per i quali il beneficio sia già stato usufruito e per quelli già assunti a tempo indeterminato nei tre mesi precedenti il 1° gennaio 2015.

*1.6- Trattamento impositivo dei Fondi pensione e rivalutazione TFR (comma 623)*

A decorrere dal 2015 l’imposta sostitutiva applicabile ai fondi pensione aumenta dall’11,5 al 20% ed è incrementata dall’11 al 17% l’imposta sostitutiva applicabile alle rivalutazioni del Fondo TFR decorrenti dal 1° gennaio 2015.

## **2- Modifiche alla disciplina IVA**

*2.1- Dichiarazione IVA e comunicazione dati IVA (comma 641)*

A decorrere dalla dichiarazione IVA relativa all’imposta dovuta per il 2015, è eliminato l’obbligo della comunicazione dei dati IVA, attualmente previsto entro fine febbraio ed è fissato alla fine di febbraio (2016) il termine per la presentazione della dichiarazione annuale IVA che non potrà, quindi, più essere presentata con il Modello UNICO. Pertanto, mentre per il 2015 sussiste ancora l’obbligo di comunicare i dati IVA ed è ammessa la possibilità di presentare la dichiarazione in forma autonoma entro la fine di febbraio 2015 o di presentarla con il modello UNICO, dal prossimo anno 2016 la dichiarazione IVA dovrà essere presentata in forma autonoma entro il mese di febbraio.

## *2.2 - Split payment (comma 629)*

Viene introdotta una particolare modalità di pagamento dell'IVA in relazione alle operazioni effettuate nei confronti degli enti pubblici, limitatamente al caso in cui questi non siano debitori d'imposta. Il meccanismo consiste nel pagamento da parte dell'ente pubblico al fornitore/prestatore di servizi, del corrispettivo della cessione o prestazione al netto dell'IVA indicata in fattura. L'imposta è così sottratta alla disponibilità del fornitore/prestatore di servizi e viene accreditata in un apposito conto per essere acquisita direttamente all'Erario. La disposizione ha effetto per le operazioni per le quali l'IVA è esigibile dal 1° gennaio 2015.

## *2.3 - Clausola di salvaguardia - Possibile aumento dell'IVA (comma 718)*

E' previsto, dal 1° gennaio 2016, l'aumento delle aliquote IVA attuali del 10 e del 22%, rispettivamente, al 12 ed al 24% e dal 1° gennaio 2017, rispettivamente, al 13 ed al 25%. E', tuttavia, previsto al successivo comma 719 che dette misure possono essere sostituite integralmente o in parte da provvedimenti normativi che assicurino integralmente o in parte gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa. E' previsto anche, a decorrere dal 1° gennaio 2018, un aumento delle accise su benzina e gasolio.

## **3- Misure per le società e associazioni sportive dilettantistiche**

### *3.1- Nuovo piano di rateazione (comma 710)*

Le associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali che siano decadute, entro il 31 ottobre 2014, dal beneficio della rateazione delle somme dovute in base alle comunicazioni emesse a seguito dell'attività di liquidazione e controllo formale di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del d.p.r. n. 600/1973 e 54-bis del d.p.r. n. 633/72, agli avvisi di accertamento ai fini dell'imposta sul reddito delle società, dell'IRAP e dell'IVA, agli accertamenti con adesione, mediazione e conciliazioni giudiziali, ai fini dei medesimi tributi, possono chiedere entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un nuovo piano di rateazione delle somme dovute alle condizioni previste dalle specifiche leggi vigenti.

### *3.2 - Tracciabilità nei pagamenti (comma 713)*

Il limite previsto dall'art. 25, comma 5, della legge n. 133/1999 e successive modificazioni, per la tracciabilità di pagamenti effettuati e somme introitate da parte delle società e associazioni sportive dilettantistiche, viene elevato da € 516,46 a 1.000 euro. Pertanto, per detti soggetti è possibile effettuare pagamenti o ricevere corrispettivi *cash* entro il suddetto limite di 1.000 euro. Oltre tale importo è obbligatorio operare mediante c/c bancari, postali, carte di credito e bancomat. L'inosservanza dell'obbligo comporta sanzioni amministrative e la perdita dell'agevolazione recata dalla legge n. 398/91.





### 3.3 - Cinque per mille a regime (comma 154)

Le disposizioni concernenti il riparto della quota del cinque per mille adottate per gli esercizi precedenti si applicano anche per il 2015 e per gli esercizi successivi con riferimento alle dichiarazioni dei redditi dell'annualità precedente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri saranno definite le modalità di redazione del rendiconto dal quale deve risultare in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme erogate ai soggetti beneficiari. Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni annui.

### 4- Nuovo regime fiscale forfettario agevolato per i minimi (commi da 54 a 89)

Con il 2015 entra in vigore il nuovo regime forfettario di determinazione del reddito per le persone fisiche che sostituisce il precedente regime delle nuove iniziative. La nuova disciplina interessa le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni ed opera come regime naturale. Pertanto non ha limiti temporali e viene data la possibilità di optare per il regime ordinario IVA e imposte sui redditi a prescindere dall'età del soggetto. Devono, però, sussistere i seguenti requisiti: ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a determinate soglie che variano a seconda dell'attività rilevabile dal codice ATECO; spese per l'acquisizione di lavoro per importi complessivi non superiori a 5.000 euro lordi; costo complessivo di beni mobili strumentali, al lordo degli ammortamenti, non superiori, al 31 dicembre, a 20.000 euro; prevalenza dei redditi conseguiti nell'attività di impresa, arte o professione rispetto a quelli di lavoro dipendente e assimilati.

Il regime, che non può essere adottato da soggetti che si avvalgono di regimi speciali IVA o ai fini delle imposte sui redditi, comporta agevolazioni fiscali quali l'esonero dal versamento dell'IVA (senza, ovviamente, diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti), l'esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili con il solo obbligo di conservazione delle fatture d'acquisto e delle bollette doganali e di certificazione dei corrispettivi, la non assoggettabilità all'IRAP, l'esonero dalla compilazione degli studi di settore, dalla comunicazione dello spesometro e dalla comunicazione *black list*.

Il reddito viene determinato applicando ai ricavi/compensi un coefficiente di redditività a seconda dell'attività esercitata (codice ATECO); ad esempio, per l'attività di alloggio e ristorazione – codice ATECO 55-56- il limite di ricavi è fissato 40.000 euro ed il coefficiente di redditività è pari al 40% dei ricavi. Il reddito così determinato (nell'esempio, € 16.000) è assoggettato ad un'imposta pari al 15% sostitutiva dell'Irpef e addizionali nonché dell'Irap. Per i soggetti che intraprendono una nuova attività è prevista una diminuzione del reddito di 1/3 per i primi tre periodi di imposta.

Anche ai fini previdenziali è previsto un sistema di maggior favore consistente nella determinazione del contributo a percentuale sul reddito dichiarato senza un minimo imponibile,

## **5- Nuovo ravvedimento operoso (commi da 637 a 640)**

*L'argomento, data la sua complessità ed importanza, verrà trattato a parte con apposita successiva circolare.*

## **6- Interventi volti al risparmio energetico e per lavori di ristrutturazione edilizia**

### *6.1 - Detrazioni per lavori di riqualificazione energetica (comma 47, lett. a)*

E' prorogata fino al 31 dicembre 2015 la detrazione fiscale nella misura del 65% delle spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici. La detrazione spetta anche per gli interventi su parti comuni condominiali per l'acquisto e posa in opera di schermature solari con il limite della detrazione di 60.000 euro e di impianti di climatizzazione invernale con il limite di 30.000 euro. Dal 1° gennaio 2016 la detrazione, salvo ulteriori proroghe, torna ad essere limitata al 50%.

### *6.2 - Detrazioni per lavori di ristrutturazione edilizia (comma 47, lett.b)*

Viene riconosciuta la detrazione IRPEF nella misura del 50% per le spese relative ai lavori di recupero del patrimonio edilizio sostenute nel periodo 26 giugno 2012 – 31 dicembre 2015. Per coloro che fruiscono del beneficio è ammessa la detrazione del 50% delle spese sostenute per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

### *6.3- Aumento della ritenuta sui bonifici per le spese di cui precedenti punti 6.1 e 6.2 (comma 657)*

E' aumentata dal 4 all'8% la misura della ritenuta che banche e poste devono operare sui bonifici per gli interventi di risparmio energetico e di recuperi del patrimonio edilizio.

## **7- Misure varie**

### *7.1 - Contributo di € 7 milioni al Comitato paralimpico nazionale (comma 190)*

Per il finanziamento delle attività istituzionali del Comitato paralimpico nazionale è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

### *7.2 – Dal 2019 divieto di circolazione di veicoli Euro 0 (comma 232)*

A decorrere dal 1° gennaio 2019 su tutto il territorio nazionale è vietata la circolazione dei veicoli a motore alimentati a benzina o gasolio Euro 0.



### *7.3 – Rapporto Agenzia entrate- contribuenti (commi 634 e 635)*

Al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate, tra l'altro, a favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d'affari ed altri.

### *7.4 – Regolarizzazione delle attività "giochi e scommesse" (commi da 643 a 650)*

E' consentito ai soggetti che esercitano attività di giochi e scommesse senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, regolarizzare la propria posizione a condizione, tra l'altro, che entro il 31 gennaio 2015 inoltrino alla stessa Agenzia dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione con il contestuale versamento di € 10.000 e con il successivo versamento in due rate dell'imposta unica dovuta per i periodi anteriori al quello del 2015, ridotta di un terzo e senza applicazione di sanzioni ed interessi. Gli atti di accertamento già notificati entro il 31 dicembre 2014, perdono efficacia a condizione che l'imposta versata per la regolarizzazione non sia di importo inferiore a quello indicato negli atti stessi. Sono poi, previste pesanti sanzioni per le violazioni non sanate.

### *7.5 – Tassazione polizze vita (comma 658)*

I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita a copertura del "rischio demografico", percepiti a partire dal 1° gennaio 2015, sono esenti da IRPEF.

### *7.6 – Aliquota massima TASI (comma 679)*

Viene confermata anche per il 2015 l'aliquota massima – 2,5 per mille – di imposizione TASI.